

TRIBUNALE DI MESSINA**-SECONDA SEZIONE CIVILE- UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI****DECRETO****EX ART. 70 CCII****IL GIUDICE DELEGATO**

Esaminati gli atti della procedura ex art. 67 ss Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs 12 gennaio 2019 n. 14) iscritta al n. 5-1/2024 RPU, sull'istanza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII depositata in data 22/02/2024 tramite il gestore della crisi nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi del Comune di Scaletta Zanclea, avv. Anastasi Valentina, da:

ADORNO Antonino (nato a Messina il 20.10.1963, CF DRNNNN63R20F158S) e **FERRARA Giuseppa** (nata a Messina il 17.05.1966 CF FRRGPP66E41F158V) entrambi residenti in Messina SS 114 km 5800 – Pal. Presti, Bivio Larderìa Sc A int 24 , assistiti dall'Avv. Alessia PACE del Foro di Messina, giusta procura in atti;

rilevato che il ricorso è stato presentato nel rispetto dei requisiti formali di cui all'art. 67, co 1, CCII *“con l'ausilio dell'OCC”* e all'art. 68, co1, primo inciso, CCII *“tramite un OCC”*;

considerato che i ricorrenti sono membri della stessa famiglia (coniugi in regime di comunione) conviventi, sicché sussistono i presupposti per la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 CC.II.;

ritenuta, *prima facie*, la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67 CC.II e considerata la relazione dell'OCC, redatta ai sensi dell'art. 68, comma II, CC.II.;

ritenuta la competenza di questo Tribunale;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative, ex art. 69 CCII, all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

rilevato i ricorrenti hanno domandato, ex art. 70 comma 4 CCII, di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché la revoca delle cessioni del quinto e le deleghe al momento in essere fino alla conclusione della procedura;

considerato che non è stata documentata la pendenza di procedure esecutive immobiliari da sospendere;

che può essere concessa: sia la misura del divieto di intraprendere azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio dei consumatori e sul bene immobile di proprietà degli stessi, posto che eventuali azioni esecutive e cautelari potrebbero pregiudicare lo scopo del proposto piano, che si fonda sul pagamento rateale dei creditori, compreso il creditore ipotecario (in relazione al quale è previsto il pagamento integrale), al fine di mantenere il patrimonio immobiliare; sia la misura della revoca della cessione del quinto in considerazione del merito creditizio (valutato del gestore nella relazione particolareggiata), della capacità economica-finanziaria dei ricorrenti e della sostenibilità del piano;

P.Q.M.

Visti gli art. 67 e seguenti CCII;



dichiara ammissibile la proposta e il piano in esame (ferma restando la definitiva valutazione in sede di omologa) e, conseguentemente, ne ordina la pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale;

MANDA ALL'OCC, in persona del gestore:

1. di provvedere alla comunicazione ai creditori entro trenta giorni da oggi, con gli avvertimenti di cui all'art. 70, commi 2 e 3 CCII;
2. di documentare - ove già non fatto- gli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 68, comma 4, CCII;

DISPONE CHE L'OCC

ai sensi dell'art. 70 comma 6, CC.II. entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 70 comma 3, sentito il debitore, riferisca al giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE

le misure protettive ex art. 70, comma 4, CC.II. concernenti sia il divieto di intraprendere azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio dei consumatori e sul bene immobile di proprietà degli stessi, sia la revoca delle cessioni del quinto in essere in favore delle società finanziarie;

FISSA

per la comparizione dei ricorrenti, dell'OCC e dei creditori interessati **l'udienza cartolare del 3/10/2024, assegnando agli interessati termine sino al 19.09.2024 per il deposito di note difensive e ai ricorrenti termine sino al 26.09.2024 per eventuali repliche.**

Dispone che la predetta udienza sia svolta con le modalità di cui all'art. 127 ter cpc, con sostituzione della presenza fisica delle parti con il deposito di sintetiche note scritte.

Assegna a tal fine alle parti termine fino alle ore 9:00 del 3.10.2024 per il deposito di sintetiche note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.

SI COMUNICHI.

Messina, 10/06/2024

Il Giudice delegato
dott. Daniele Carlo Madia

